

La responsabilità del rappresentante indiretto a titolo sanzionatorio.

Trattasi di un tema controverso su cui si registra un atteggiamento rigido degli Uffici doganali. Poco propensi a distinguere la posizione dell'importatore da quella del rappresentante doganale, essi applicano spesso un discutibile automatismo tra responsabilità per l'obbligazione tributaria e responsabilità per le sanzioni.

Sul tema, segnaliamo un'interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (n° 1724/2014) che ha recentemente precisato i contorni della responsabilità del rappresentante indiretto a titolo sanzionatorio.

Secondo la CTR milanese, il rappresentante indiretto, in qualità di dichiarante, risponde dell'obbligazione doganale in solido con l'importatore. Tuttavia, tale responsabilità solidale non conduce ad un'automatica responsabilità anche per le sanzioni qualora esso si sia limitato a riportare nella dichiarazione doganale i dati forniti dall'importatore, successivamente rivelatisi fraudolenti. Va dimostrato, infatti, l'effettivo coinvolgimento del rappresentante nella irregolarità della dichiarazione doganale. Inoltre, nella valutazione della diligenza professionale, va considerato in concreto se esso abbia avuto o meno la possibilità di verificare la correttezza degli elementi dell'accertamento in base ai documenti in suo possesso. Ragionando diversamente, infatti, si realizzerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva inammissibile in ambito sanzionatorio.

(testo a cura dell'Avv. Giuseppe Francesco Lovetere e del Dott. Antonio Sgroi – SASPI Crowe Horwath)